

## **ALLEGATO 1**

### **Art. 40 della L.R. Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”, modificante l’art. 25 della L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18 e s.m.**

[Pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 128 del 29/12/2017]

#### **Art. 40**

#### **(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”)**

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 le parole: *“al seppellimento”* sono sostituite dalle parole: *“alla inumazione, alla tumulazione”* e le parole: *“i genitori”* sono sostituite dalle parole: *“il genitore, i genitori o i parenti fino al secondo grado”*.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 sono aggiunti i seguenti:  
*“2 bis. Le aziende ULSS ad ogni prenotazione di una procedura di revisione strumentale / farmacologica della cavità uterina sono tenute a rendere note, mediante appositi opuscoli informativi o altro materiale appositamente redatto, le facoltà di cui ai commi 1 e 2, indicando i termini entro cui effettuare la richiesta.*  
*2 ter. Ad ogni aborto, verificatosi in una struttura sanitaria accreditata, anche quando l’età presunta del concepito sia inferiore alle ventotto settimane, nel caso in cui il genitore o i genitori non provvedano o non lo richiedano, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione è disposta, a spese dell’azienda ULSS, in una specifica area cimiteriale dedicata o nel campo di sepoltura dei bambini del territorio comunale in cui è ubicata la struttura sanitaria. A tali fini i prodotti abortivi o del concepimento sono riposti in una cassetta, che può contenere uno o più concepiti, secondo il criterio della data in cui è avvenuta la procedura di revisione strumentale/farmacologica della cavità uterina. Tale data è indicata sulla cassetta.”*
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’attuazione del presente articolo, ed in particolare del comma 2 ter dell’articolo 25 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, così come introdotto dal presente articolo, individuando, altresì, le caratteristiche delle aree cimiteriali, in cui possono essere inumati i concepiti di età presunta inferiore alle ventotto settimane. [NUOVO]
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse della Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020. [NUOVO]